Sent. n. 47/2026 pubbl. il 26/10/2026
Cron. n. : 1219/2026
Rep. n. 47/2026 del 26/10/2026

N. R.G. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIENA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Marta Dell'Unto	Giudice
dott. Antonio Romano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di PROJECT 27 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.I./ C.F. 01413640523)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22.1.2026, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., vantando un credito di € 53.786,54 in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. 781/2025 a conclusione di una causa avente ad oggetto l'impugnazione di una perizia contrattuale da parte della Project (azione introdotta unitamente alla cessionaria del credito, e cioè la società di diritto polacco Azimut Polska Sp.Zo.o.), la quale aveva convenuto in giudizio i componenti del collegio peritale che avevano redatto la perizia, nonché la Unipol quale società presunta debitrice dell'indennizzo assicurativo maturato a suo favore. La Unipol eccepiva la decadenza dal diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato avesse esagerato dolosamente il danno attraverso condotte ingannevoli, e il Tribunale rigettava la domanda e condannava anche le attrici al pagamento delle spese legali ed al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc nei confronti di tutte le parti convenute. La sentenza, quindi, contiene anche la condanna della debitrice al pagamento in favore degli altri due convenuti costituiti (Ing. Acquaviva e geom. Guazzini) per complessivi € 82.000 circa.

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58

Chiedeva, quindi, che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata di PROJECT 27 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.

La parte debitrice, ritualmente convocata, contestava la sussistenza del credito, sub judice in quanto era stato proposto appello con istanza di sospensione, l'inesistenza di altri debiti, il non superamento della soglia di € 50.000, l'insussistenza dello stato di insolvenza.

Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII: sulla base delle concordi richieste delle parti, si è atteso il provvedimento della Corte d'Appello sull'istanza di sospensione della sentenza (in data 3.9.2026, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione) e quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Tribunale.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 268 e ss. CCII, atteso che:

• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;

• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;

• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;

• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in ragione del documentato mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII; in particolare, irrilevante essendo la situazione antecedente, dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.23, 31.12.24 e 31.12.2025 emerge chiaramente che la società non supera le soglie dimensionali in nessuno dei tre parametri. Le risultanze di tali bilanci non sono state espressamente contestate, né dalle informative raccolte presso gli enti deputati e presso la cancelleria del Tribunale, emergono debiti sufficienti a superare la soglia.

• non c'è dubbio che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore alla soglia di € 50.000.

Oltre al debito azionato, infatti, già superiore alla soglia, vanno aggiunti gli altri debiti sanciti dalla medesima sentenza del Tribunale (la cui efficacia non è stata sospesa dalla Corte d'Appello), oltre ad altri € 22.000 segnalati da ADER e ulteriori € 8.000 circa presso Agenzia delle Entrate.

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58

Né appare ulteriormente sostenibile (viste anche le richieste della stessa debitrice di attendere la decisione della Corte d'Appello in punto sospensione) che la procedura non possa essere aperta in ragione della non definitività del titolo su cui si fonda il credito principale.

Il debito, infatti, risulta dalla sentenza di primo grado, che ha superato il primo vaglio del giudice di appello che ha pronunciato anche sul fumus di (in)fondatezza dell'appello e dal cui giudizio il Tribunale non ha ragioni per discostarsi.

Ciò è più che sufficiente nel giudizio – caratterizzato da sommarietà – di questo giudice.

• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:

1. dal mancato insistito pagamento del debito verso il ricorrente per oltre € 50.000, fondato su titolo giudiziale, che ha già passato il vaglio (sommario) del giudice d'appello;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, complessivamente pari a € 30.000 circa, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dall'ammissione della resistente di non aver beni o disponibilità per poter far fronte ai propri debiti;
4. dalla radicale insussistenza di ricavi indicati nei bilanci depositati e dalla mancata appostazione dei debiti che invece risultano dimostrati (la società, peraltro, risulta inattiva e dunque impossibilitata a produrre ulteriori ricavi).

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente.

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **PROJECT 27 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (P.I./ C.F. 01413640523).

Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.

nomina

giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai;**

nomina

liquidatore la **dott. Patrizia Sideri**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato alla debitrice;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di **novanta giorni** - salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII e l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certifi-

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58

cata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dispone

che il liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell'art. 272 CCII ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi, ogni sei mesi, decorrenti dalla presente sentenza, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, in cui il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII; c) quali siano le operazioni compiute nel semestre e quali attività residuano prima di giungere alla chiusura della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione (previa comunicazione ai creditori e al debi-

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58

tore, con avvertimento che, in mancanza di osservazioni nel termine di 15 giorni, lo stesso sarà depositato al giudice delegato per l'approvazione), con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

autorizza

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4. ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore, il quale provvederà a notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 22/10/2026.

Il Presidente relatore
dott. Gianmarco Marinai

Firmato Da: GIANMARCO MARINAI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a75e8d1b92890cacfe324af92262b58